



Area Servizi alla Persona

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC:comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

Bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – L.R. n. 24 del 08.08.2001 e s.m.i. – Regolamento di ERP approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19.12.2013 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2016. (approvato con determina dirigenziale n. 532 del 23.10.2023)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 08.08.2001 n. 24 e s.m.i. e del vigente Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, si provvede all'assegnazione di alloggi di ERP mediante concorso pubblico indetto dal Comune di Anzola dell'Emilia con cadenza annuale.

Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando che prevede la **presentazione delle domande dal 27 ottobre 2023 all' 11 dicembre 2023.**

La formulazione della graduatoria avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento di ERP e meglio specificato ai successivi punti 5, 6 e 7 del presente bando.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione potranno presentare domanda, secondo i criteri e le modalità contenute nel presente bando di concorso, su modulo predisposto dal Comune e disponibile sul sito www.comune.anzoladellemilia.bo.it oppure presso l'URP del Comune:

- **al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it, con allegato una fotocopia del documento di identità valido del richiedente.**
- **all'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) del Comune, previo appuntamento telefonico al numero 051/6502111.**
- **tramite il servizio postale con raccomandata A.R.; anche in questo caso la domanda dovrà essere interamente compilata, già sottoscritta con allegata una fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario;**

N.B: la domanda deve sempre essere corredata da documento di identità, salvo invio da propria PEC con firma digitale.



Nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite una PEC di cui il richiedente non sia intestatario, è necessario allegare anche una delega, firmata dal soggetto richiedente, all'invio della domanda da parte del soggetto intestatario della PEC.

Le domande presentate dopo la scadenza del presente bando saranno escluse dalla graduatoria. Per le domande inviate tramite servizio postale con raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Saranno inoltre escluse le domande che non siano sottoscritte con le modalità previste dal presente bando.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 08.08.2001 n. 24 e s.m.i., come specificato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 2 maggio 2018 "Atto unico sull'Edilizia Residenziale Pubblica" approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale n. 154 del 06.06.2018, possono presentare domanda i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda:**

a) Cittadinanza

Può richiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- 1) cittadino italiano *oppure*
- 2) cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*
- 3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 *oppure*
- 4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria) *oppure*
- 5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo *oppure*
- 6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di accesso alla graduatoria ERP qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale, valido al momento di presentazione della domanda. In caso contrario verrà escluso dalla graduatoria.

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:

- 1) abbia la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- 2) abbia la residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell'Emilia *oppure*
 - 2.a) svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Anzola dell'Emilia; lo svolgimento di detta attività lavorativa potrà essere documentata o attraverso apposita dichiarazione dell'azienda o tramite autodichiarazione che attesti che nel Comune di Anzola dell'Emilia si trova almeno una sede legale dell'impresa e/o una sede di lavoro alle cui dipendenze il richiedente abbia svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, alla data di presentazione della domanda, o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato.



In caso di lavoro autonomo il richiedente deve aver svolto l'attività lavorativa nel Comune di Anzola dell'Emilia per almeno 6 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, alla data di presentazione della domanda.

Il requisito della residenza è richiesto in possesso del solo richiedente.

Può presentare domanda anche il soggetto iscritto all'AIRE del Comune di Anzola dell'Emilia che dimostri la residenza anagrafica nell'ambito del territorio regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo familiare anagrafico dell'altro coniuge."(art. 3 comma 2 del DPCM 159/2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha valore di un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

- 1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre di eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c. (in questo caso occorre allegare alla domanda copia del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione, con la data di notifica);
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia (in questo caso occorre allegare alla domanda copia della sentenza giudiziale o accordo omologato o altro tipo di accordo);
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato all'ex convivente more uxorio o all'ex convivente di cui alla L. n. 76/2016, qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella sua disponibilità e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti (in



questo caso occorre allegare alla domanda copia del documento comprovante l'assegnazione dell'alloggio all'ex convivente).

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

I componenti il nucleo richiedente non devono:

- 1) aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- 2) aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

e) Situazione economica del nucleo familiare richiedente.

Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., in base all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e al patrimonio mobiliare, nel seguente modo:

- 1) il valore ISEE non deve superare Euro 17.428,46;
- 2) Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.560,00; per verificare il rispetto di tale valore si applica al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 e s.m.i., la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

2. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della documentazione richiesta, è presentata dai familiari individuati dall'art. 24 della Legge Regionale in possesso dei requisiti previsti all'art. 15 commi 1 e 2 della medesima normativa.

Per nucleo familiare si intende:

- a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- b) nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità. Tale forma di convivenza anagrafica, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria. Per i conviventi more uxorio, come da dichiarazione rilasciata ai sensi della legge 76/2016, non è necessaria la convivenza di due anni, essendo sufficiente che risultino conviventi alla data della domanda.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.



Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione.

In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone che prestano assistenza, in possesso di regolare contratto di lavoro in qualità di colf e badanti. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente e non si procederà pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della Legge Regionale, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui al punto 4 del presente bando. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di ERP si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo dell'alloggio da assegnare, della loro presenza.

In questo caso troverà applicazione la disciplina della coabitazione finalizzata all'assistenza.

E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di Anzola dell'Emilia in distribuzione, dalla data di pubblicazione del bando (27 ottobre 2023), presso:

- **P'URP del Comune** P.zza Giovanni XXIII n. 1

oppure scaricabili dal

- **sito Internet del Comune:** www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 5 del Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica ed è contenuto un dettagliato questionario a cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti detto questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dall'art. 6 del Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo stesso.

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, ove richiesta, l'idonea documentazione anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare per quanto concerne il possesso dei requisiti il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lett. a) e b) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lett. c), d), e), dello stesso punto 1 del bando.

Il concorrente deve inoltre dichiarare la composizione del nucleo familiare richiedente che verrà preso in considerazione in sede di eventuale assegnazione di alloggio con ampliamento avvenuto nel tempo dovuto unicamente a nascite di figli, o adozioni o affidi o matrimoni.



L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità la presenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/2000 i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, alla domanda deve essere allegata copia degli stessi, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni, pena il mancato riconoscimento del punteggio relativo.

4. CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal richiedente nella domanda, vengono attribuiti i punteggi, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento ERP.

Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive che seguono:

A) CONDIZIONE OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione del medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente.

A 1) Alloggio improprio

Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanza anagrafica.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8, e tutti quelli appartenenti alle categorie C, D, E. In particolare sono considerati:
 - 1) Magazzini e laboratori;
 - 2) Autorimesse, box;
 - 3) Cantine e soffitte;
 - 4) uffici, negozi e botteghe.

Ai fini del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto, ovvero desumibile da titolo abilitativo edilizio comunale in assenza di accatastamento, a prescindere dalla destinazione d'uso individuata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio in sede di presentazione della domanda viene dichiarata in via sostitutiva dal richiedente e verificata d'ufficio.

Residenza in alloggio improprio	3
---------------------------------	---

A 2) Sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo

Situazione di disagio abitativo qualora, alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista:

- a) la residenza anagrafica del nucleo familiare in alloggio procurato dal Comune, su specifico progetto del servizio sociale comunale, *ovvero*
- b) la sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali territoriali o, in accordo con essi, da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie; la sistemazione si intende precaria qualora sia offerta mediante:



- 1) ospitalità;
 - 2) comodato gratuito;
 - 3) contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi;
 - 4) contratto di locazione mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di Anzola dell'Emilia. Il punteggio non viene riconosciuto qualora la permanenza presso la struttura abbia superato il periodo di concessione e/o il concessionario non sia in regola con i pagamenti dovuti.
- Il punteggio è differenziato relativamente alle sistemazioni in strutture, istituti, comunità, case famiglia, posti letto in dormitori e in abitazioni, alloggi, gruppi appartamento.

Comunità – casa famiglia – istituti madre bambino – istituto per adulti – gruppo appartamento	6
Posto letto in dormitorio o in abitazione	6
Alloggio contratto di locazione non superiore a 18 mesi	4
Alloggio procurato dal Comune su specifico progetto dei Servizi Sociali	4
Alloggio pubblico del Comune di Anzola dell'Emilia locato mediante concessione provvisoria (il punteggio non viene riconosciuto qualora la permanenza presso la struttura abbia superato il periodo di concessione previsto dal relativo regolamento e/o il concessionario non sia in regola con i pagamenti dovuti)	3
Alloggio in comodato	2

A 3) Sfratto

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;
- b) provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario e/o in condizioni di divieto.
- c) verbale di conciliazione giudiziaria;
- d) ordinanza di sgombero;
- e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;
- f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo quanto previsto dal punto A 13).

Non può essere assegnato tale punteggio in caso di rilascio dell'abitazione dovuta a mancato pagamento del mutuo.

Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda.

Il punteggio attribuito è differenziato come segue:

In caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando	6
Per le scadenze successive	4



A 4) Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e/o condizioni equiparate di cui al precedente punto A 3), eseguito negli ultimi tre anni, ad esclusione dei provvedimenti di rilascio intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale;
- b) abbandono di alloggio a seguito di calamità;
- c) imminente pericolo riconosciuto con ordinanza dall'Autorità competente.

La condizione è attribuita qualora il nucleo si trovi in:

- 1) sistemazione provvisoria a titolo gratuito presso terzi;
- 2) sistemazione provvisoria con contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi.

La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza, a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore a diciotto mesi.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza.

Nel caso sia stato stipulato un contratto di locazione non superiore a diciotto mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della sistemazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto	6
---	---

A 5) Coabitazione

La condizione di coabitazione del nucleo familiare richiedente con terze persone senza vincoli di parentela, esistente da almeno due anni, accertata dai servizi comunali competenti, alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, comporta l'attribuzione di un punteggio.

Coabitazione con terzi	1
------------------------	---

A 6) Abitazione in alloggio sovraffollato

Abitazione in alloggio sovraffollato esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanza anagrafica.

Due o più persone residenti in alloggio di metratura inferiore agli standard abitativi previsti dal Regolamento ERP	1
---	---

A 7) Residenza in alloggio inidoneo

Residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati, limitatamente al caso di persone dimoranti:

- a) in alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servoscala;
- b) in alloggi conformati su due piani.



Residenza in alloggio inidoneo	4
--------------------------------	---

A 8) Residenza in alloggio certificato antigienico

Il nucleo familiare richiedente risiede anagraficamente in alloggio certificato “antigienico”. Questa condizione è valutata qualora il nucleo familiare risieda da almeno un anno nell'alloggio alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione e sussista almeno una delle seguenti situazioni:

- a) assenza di allacciamento all'acquedotto;
- b) assenza di allacciamento all'impianto fognario;
- c) assenza di servizi igienici propri all'interno dell'abitazione;
- d) almeno un vano principale (cucina, soggiorno, camere letto) privo di superficie finestrata;
- e) presenza di lesioni e crepe sui muri che comportino pericoli per la staticità dell'immobile.

La condizione è valutata solo qualora in sede di presentazione della domanda sia attestata da un tecnico abilitato.

In sede di verifica delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio la condizione verrà convalidata mediante accertamento tecnico dei competenti uffici dell'ASL, per quanto riguarda le situazioni di cui alle lett. da a) a d), e mediante accertamento dell'Ufficio tecnico comunale competente per la situazione di cui alla lett. e).

Una volta assegnato un alloggio di ERP, sulla base della presente condizione di punteggio, detta condizione non viene più attribuita per altre domande sul medesimo alloggio.

Alloggio antigienico	2
----------------------	---

A 9) Valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Nucleo familiare richiedente con reddito ISEE, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., non superiore al **50%** del limite previsto per l'accesso. Il punteggio è attribuito in fase di presentazione della domanda sulla base della dichiarazione economica ISEE. In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo di cui al successivo punto 12.

ISEE fino al 50% del limite d'accesso	2
---------------------------------------	---

A 10) Pendolarità dal luogo di residenza del richiedente al Comune di Anzola dell'Emilia

Richiedente residente in altro Comune in condizioni di pendolarità quotidiana nell'ambito della settimana lavorativa, con distanza calcolata sulla base del percorso stradale più celere dalla via di residenza alla sede municipale.

La condizione di punteggio è differenziata come segue:

Da km. 35 fino a km. 70	1
Di oltre 70 km.	2



A 11) Incidenza del canone sul valore ISE.

Richiedente o componente del nucleo familiare, titolare da almeno sei mesi di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA, che risieda in un alloggio o in uno spazio, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

- a) in misura pari o superiore al **30% e fino al 50%** sul valore ISE del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) in misura pari o superiore al **50,01% e fino al 70%** sul valore ISE del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- c) in misura superiore al **70,01%** sul valore ISE del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Il punteggio non viene riconosciuto qualora il valore ISE sia pari a zero, con assenza di redditi IRPEF ed IRAP, fatti salvi i redditi esenti.

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Il punteggio è attribuito, in fase di presentazione della domanda, sulla base del valore ISE del nucleo richiedente.

In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo, acquisendo le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite ai dodici mesi precedenti la data di verifica.

In misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul valore ISE	2
In misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore ISE	3
In misura superiore al 70,01% sul valore ISE	4

A 12) Residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell'Emilia

Richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risieda continuativamente nel Comune di Anzola dell'Emilia da almeno cinque anni.

Residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell'Emilia da almeno 5 anni	2
--	---

A 13) Sfratto per morosità incolpevole

Sfratto esecutivo per morosità ove il mancato pagamento del canone o delle spese per utenze e condominiali sia conseguente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) stato di disoccupazione lavorativa o mutata condizione lavorativa (cassa integrazione, mobilità, riduzione orario) di componenti il nucleo richiedente intervenuti dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, per lavoratori con contratto di lavoro dipendente o parasubordinato;
- 2) diminuzione del reddito del nucleo richiedente, comprese le indennità assistenziali, a seguito di decesso di un componente il nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione;
- 3) diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione a motivo dell'intervento di condizioni invalidanti certificate con riduzione totale della capacità lavorativa;

Le situazioni sopra riportate devono aver comportato una riduzione del reddito del nucleo, compresi i redditi esenti, di almeno il 50%



Morosità incolpevole	4
----------------------	---

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE, intendendosi per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente.

B 1) Nucleo familiare richiedente composto da una sola persona

Nucleo familiare richiedente composto anagraficamente da una sola persona o di età inferiore a 65 anni o che a seguito di sentenza di separazione non ha ottenuto la casa coniugale.

Nucleo familiare composto da una sola persona	2
---	---

B 2) Nucleo familiare composto da almeno 4 componenti

Nucleo familiare richiedente composto anagraficamente da 4 unità e oltre

Nucleo familiare composto da 4 unità e oltre	1
--	---

B 3) Coppia di giovane età anagrafica

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da coniugi o conviventi, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) del Regolamento ERP, in cui entrambi abbiano meno di 35 anni.

Coppia di giovane età anagrafica	3
----------------------------------	---

B 4) Genitore convivente anagraficamente con figlio/i minore/i

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore e il/i proprio/i figlio/i minore/i.

La condizione è attribuita qualora sussistano le seguenti condizioni:

- Unico genitore che ha riconosciuto il/i minore/i;
- Un genitore è: deceduto, detenuto in carcere, privo della potestà genitoriale;
- Sussiste abbandono di uno dei due genitori accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali o allontanamento in caso di violenza di cui al D.L. 93/2013;
- Provvedimento di affidamento anche temporaneo del minore al genitore richiedente, certificato dalle autorità competenti. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Al genitore viene equiparata, al fine del riconoscimento della condizione, la situazione di affido giurisdizionale di minore purché a carico fiscale e quella dell'ascendente con discendenti a carico fiscale.

Il punteggio è differenziato come segue:

per le condizioni di cui alle lettere a) b) e c)	3
Per la condizione di cui alla lettera d)	2

**B 5) Nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con figli minori**

Nucleo familiare nel quale, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano presenti figli minori.

Nucleo familiare richiedente con due minori a carico	1
Nucleo familiare richiedente con tre minori a carico	2
Nucleo familiare richiedente con oltre tre minori a carico	3

B 6) Anzianità e composizione del nucleo familiare

Nucleo familiare richiedente:

- 1) composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni. Il punteggio viene riconosciuto anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa;
- 2) nel quale siano presenti una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda

Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni.	4
Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore ai 70 anni.	2

B 7) Invalidità, handicap e non autosufficienza

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Sono considerate le condizioni di punteggio:

- a) Gravità elevata o al 100%:
 - 1) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate gravemente non autosufficienti dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti (punteggio BINA non inferiore a 500 punti);
 - 2) persone con invalidità certificata pari al 100% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
 - 3) persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 4) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute o minore ipoacusico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti.
- b) Gravità media o superiore al 66%:
 - 1) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di



integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

- 2) persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, ai sensi delle lettere del comma precedente, il punteggio è attribuito a ciascuno per intero. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona.

Condizione di gravità elevata	5
Condizione di gravità media	3

B 8) Richiedenti asilo e titolari di protezione

Persone in possesso di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Possesso di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari	1
---	---

B 9) Condizione di coniuge o convivente che ha subito violenza

Persona che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, risulti sottoposta a protezione dal coniuge o convivente per il rischio di incolumità per sé e per i figli

Condizione di coniuge o convivente che ha subito violenza	4
---	---

5. INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ FRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

All'interno di ogni condizione oggettiva e soggettiva i singoli punteggi assegnati in base alla verifica delle condizioni ivi stabilite non sono cumulabili fra loro, ad eccezione dei punteggi relativi alla condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza, con le modalità previste al precedente punto 4 condizione B 7).

Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni oggettive:

- A1) alloggio improprio
- A2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo
- A3) sfratto
- A4) sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto

Sussiste incompatibilità fra le condizioni sopra elencate e le condizioni di:

- A5) coabitazione
- A6) abitazione in alloggio sovraffollato
- A7) residenza in alloggio inidoneo
- A8) residenza in alloggio certificato antigienico



Sussiste incompatibilità fra la condizione A2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo e A11) Incidenza del canone sul valore ISE, qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

Sussiste incompatibilità fra le condizioni soggettive B2) nucleo familiare composto da almeno 4 componenti e B5) nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con figli minori

6. PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Servizio competente provvederà all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato può essere effettuata dal Servizio competente:

- attribuendo d'ufficio in sede istruttoria, per l'inserimento della domanda in graduatoria, condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Anzola dell'Emilia;
- attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del Servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata anche a mezzo telegramma ordinario o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Anzola dell'Emilia. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Il Servizio competente, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e, se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria definitiva.



Il Servizio competente provvede alla formazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro 90 giorni dalla chiusura del bando. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili, con il punteggio complessivo, le domande dichiarate inammissibili, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Viene data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.

I richiedenti che ritengono di avere diritto a una diversa collocazione nella graduatoria per mutamento delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda, possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione di cui all'art. 8 del regolamento ERP. La Commissione esaminerà l'istanza e, qualora la ritenga ammissibile, procederà all'aggiornamento della graduatoria. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

Entro trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso al Comune.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La Commissione tecnica di cui all'art. 8 del Regolamento ERP è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria e provvede alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando l'eventuale sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio.

La graduatoria definitiva, da approvare con atto dirigenziale, sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

8. CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE NELLA GRADUATORIA

Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) mediante il punteggio attribuito in base all'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore ISEE del nucleo familiare, assumendo priorità il valore ISEE più basso;
- c) qualora più domande abbiano il medesimo valore ISEE sono graduate mediante sorteggio.

In sede di procedimento di controllo amministrativo formale e sostanziale sulle autocertificazioni inerenti le domande presentate, qualora le domande perdano condizioni di punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.



9. ACCERTAMENTI DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Il Servizio competente provvederà all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione. Per talune condizioni, per le quali è specificamente previsto, la verifica attiene alla permanenza dalla data della domanda alla data di verifica per l'assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Agli interessati in posizione utile per l'assegnazione verrà inviata, all'ultimo domicilio conosciuto, apposita comunicazione con la quale verranno invitati a provvedere alla presentazione della documentazione richiesta per la verifica di cui al comma 1 nei termini previsti dalla comunicazione stessa. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'interessato non provveda alla consegna della documentazione richiesta, secondo le modalità evidenziate nella comunicazione o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, verrà escluso dall'assegnazione e dalla graduatoria, salvo la sussistenza di cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Qualora il comune accerti la non sussistenza dei requisiti e la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà produrre la documentazione richiesta ad integrazione della domanda. Qualora detta documentazione non sia prodotta senza giustificato motivo, ovvero sia parziale o palesemente inattendibile, il Comune dichiara l'esclusione dalla graduatoria.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti d'accesso o in esito ai controlli il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

10. STANDARD ABITATIVO DEGLI ALLOGGI

L'alloggio è assegnato in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) alla dimensione dell'alloggio e alla composizione numerica del nucleo;
- b) all'utilizzo razionale del patrimonio ERP tenendo conto di eventuali valutazioni pervenute dai servizi sociali;

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, come indicato dal D.M. 5 luglio 1975 che prevede: *“per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a metri quadrati 14, per i primi 4 abitanti, e metri quadrati 10 per ciascuno dei successivi”*.

Di seguito si indicano i parametri con il limite della tolleranza sulla rilevazione del + e - 5%:



- per gli alloggi monostanza:
 - 1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno);
 - 2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno);
- per le altre tipologie di alloggi (bilocali, trilocali e quadrilocali) viene specificata la seguente metratura in relazione al numero dei componenti:
 - alloggio di mq. 28 e fino a mq. 39, assegnabile a nuclei composti da 1 persona;
 - alloggio di mq. 38 e fino a mq. 53, assegnabile a nuclei composti da 2 persone;
 - alloggio di mq. 42 e fino a mq. 59, assegnabile a nuclei composti da 3 persone;
 - alloggio di mq. 56 e fino a mq. 78, assegnabile a nuclei composti da 4 persone;
 - alloggio di mq. 66 e fino a mq. 92, assegnabile a nuclei composti da 5 persone;
 - alloggio di mq. 76 e fino a mq. 106 assegnabile a nuclei composti da 6 persone;
 - alloggio di mq. 86, e fino a mq. 120 assegnabile a nuclei composti da 7 persone.
 - alloggio di mq. 96 e fino a mq. 134, assegnabile a nuclei composti da 8 persone.

Le superfici indicate si intendono utili, ai sensi del D.M. 801/77.

Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio, non possono essere considerati come regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all'art. 27, comma 3 della Legge Regionale, coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 1, della medesima Legge Regionale e coloro che occupano irregolarmente l'alloggio.

Il responsabile del Servizio competente può assegnare alloggi in deroga agli standard abitativi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- a) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del presente articolo;
- b) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore di anni 14 e sussista una situazione di particolare emergenza abitativa.

11. INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELL'ALLOGGIO

Il Servizio competente informa dell'assegnazione gli aventi diritto e, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza, fissando comunque un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio competente.

In tale circostanza il Servizio competente, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria. Nel caso di rinuncia dell'alloggio assegnato non ritenuta motivata, l'avente diritto decade dalla graduatoria e non potrà presentare domanda per l'assegnazione di alloggi ERP per due anni.

In caso di disponibilità di alloggi privi di barriere architettoniche e/o dotati di appositi strumenti (es. servoscala), gli stessi dovranno prioritariamente essere assegnati a chi risulta in graduatoria e presenta impossibilità di deambulazione certificata da struttura pubblica.



In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Servizio competente, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili durante il periodo di vigenza della graduatoria.

12. CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della vigente normativa in materia.
2. In caso di assegnazione, sulla domanda e sulla situazione economica autocertificata sono sempre effettuati i controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche e dell'art. 11 comma 6 del DPCM n. 159/2013 e s.m.i.. Le modalità organizzative per l'esperimento delle attività di controllo sono definite con atti gestionali.
3. Successivamente all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto di locazione, sono effettuate le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE presentate dagli assegnatari per le finalità di legge.
4. Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica requisiti è consegnata apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto rilevato.
5. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
 - a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
 - b) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria;
 - c) accertamento di non completezza, di non veridicità e di non congruità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 - d) In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica dei requisiti di cui al precedente comma 4.

13. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo trasmesso al soggetto gestore del patrimonio immobiliare di ERP, anche a mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

A tal fine il soggetto gestore convoca l'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio, ad avvenuto ricevimento del provvedimento di assegnazione.

Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di stipulare il contratto, il soggetto gestore diffida l'interessato a presentarsi entro sette giorni. Qualora l'interessato non si presenti nonostante la diffida, il soggetto gestore lo comunica al Servizio competente, che provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria, con provvedimento definitivo.

Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro quaranta giorni, salvo proroga concessa dal Servizio competente, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione, la definitiva esclusione dalla graduatoria e l'interdizione



dalla partecipazione a successivi bandi per un periodo di due anni, da emanarsi con provvedimento dirigenziale.

Il richiedente iscritto all'AIRE è tenuto ad occupare l'alloggio non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dello stesso, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25 della L.R. n. 24/2001.

La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali contenuti nella domanda di assegnazione di alloggio di ERP saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici.

Il titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell'Emilia.

Il dichiarante può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali per accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, rivolgendosi al responsabile del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Servizi alla Persona.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet del Comune di Anzola dell'Emilia:

www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Anzola dell'Emilia, 27.10.2023

Il Direttore dell'Area
Servizi alla Persona
F.to Dr.ssa Marina Busi